

REGOLAMENTO (CEE) N. 2163/89 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 1989****relativo alle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di luglio 1989 nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,visto il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, in particolare l'articolo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 569/86 prescrive l'uso di titoli MCS onde garantire che i quantitativi commercializzati di determinati prodotti non superino quelli stabiliti dall'atto di adesione e nel regolamento (CEE) n. 3972/88 della Commissione ⁽⁴⁾; che la Commissione deve pertanto decidere, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 574/86, se per tutti i quantitativi richiesti o solo per alcuni o per nessuno di essi possano essere rilasciati titoli MCS;

considerando che da un esame dei quantitativi disponibili e delle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di luglio 1989 risulta che i titoli possono essere rilasciati per i quantitativi richiesti per quanto

riguarda taluni prodotti e, per quanto riguarda altri prodotti, entro il limite di una determinata percentuale dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di luglio 1989 e comunicate alla Commissione:

- a) sono accettate per i quantitativi richiesti, relativamente ai seguenti prodotti:
- carni della specie bovina, congelate, e frattaglie della specie bovina;
- b) sono accettate entro i limiti delle percentuali sotto indicate, relativamente ai seguenti prodotti:
- carni della specie bovina, fresche o refrigerate: 0,036 %,
 - animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corrida: 0,039 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 351 del 21. 12. 1988, pag. 17.